

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTARELLI

Seduta del 24/03/2026

FATTO

Parte ricorrente agisce, in qualità di erede dell'originario intestatario, in relazione a 3 Buoni Fruttiferi Postali – uno serie CB emesso in data 15.09.1999 di importo pari a Lire 5.000.000; uno serie CE emesso in data 04.11.2000 di importo pari a Lire 5.000.000; ed uno emesso in data 21.05.2001 di importo pari a lire 5.000.000 – il cui rimborso gli è stato rifiutato dall'intermediario per intervenuta prescrizione. Parte ricorrente ritiene l'intermediario inadempiente per la mancata osservanza degli obblighi informativi sulle caratteristiche, sul funzionamento e sulle scadenze dei titoli, lamenta la mancata consegna del foglio informativo, unico documento idoneo a rendere edotto il risparmiatore della durata e prescrizione dei titoli, che non riportano alcuna scadenza né riferimenti alla normativa applicabile. A tale condotta, che viola i doveri di diligenza, correttezza e buona fede, consegue la responsabilità dell'intermediario per *mala gestio*, in fase sia precontrattuale sia contrattuale e quindi il proprio diritto alla restituzione del capitale e al risarcimento del danno, non quantificabile per l'impossibilità di determinare il momento in cui l'investitore avrebbe incassato i titoli se correttamente informato. Risarcimento dovuto anche laddove la prescrizione fosse maturata. Sottolinea, inoltre, parte ricorrente, richiamati vari precedenti sia dell'Arbitro che della giurisprudenza ordinaria, che (i) l'intermediario non offre alcuna prova, neppure presuntiva, dell'avvenuta consegna del documento informativo; (ii) la condotta dell'intermediario risulta idonea a indurre in errore il consumatore che non ha ricevuto neppure alcuna comunicazione preventiva in ordine alla imminente prescrizione; (iii) l'apparente inerzia dell'investitore è quindi imputabile all'omissione informativa, come dimostrato dal

comportamento successivo di richiesta di chiarimenti presso l'ufficio postale; (iv) la prescrizione dell'azione risarcitoria decorre, ex art. 2935 c.c., dal momento in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della riferibilità causale del danno alla condotta dell'intermediario; (v) è fondata la richiesta di condanna alle spese, poiché il comportamento omissivo dell'intermediario ha reso necessario l'intervento legale. Sulla base delle argomentazioni così sintetizzate parte ricorrente chiede: *“ritenuta la piena validità ed esigibilità dei BPF acquistati”, “accertata la lesione subita in ragione dei principi di diritto espressi in atti”, di “ottenere il rimborso” “di Tutti i Titoli ... e che si sostanzia nella restituzione del capitale e interessi così come previsto per decreto ministeriale ...”.*

L'intermediario, in via pregiudiziale, eccepisce sia l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro Bancario e Finanziario, trattandosi di controversia relativa a operazione anteriore al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso, sia l'incompetenza per materia, in quanto oggetto del contendere sono prodotti finanziari non assoggettati al Titolo VI del TUB. Nel merito, specificate serie e data di emissione dei BFP oggetto del contendere (sigle alfanumeriche CB, CE e AA2), deduce quanto segue a sostegno della domanda di rigetto: (a) la serie “CB” risulta collocata tra il 2 marzo 1999 e il 20 dicembre 1999, con durata massima di undici anni, previsione di raddoppio e triplicazione del capitale dopo sette e undici anni, applicazione della ritenuta fiscale del 12,50%, cessazione della fruttificazione allo scadere dell'undicesimo anno e prescrizione decennale successiva; (b) la serie “CE” risulta collocata tra il 16 luglio 2000 e il 27 dicembre 2000, con durata di sette o dieci anni e riconoscimento, rispettivamente, di un interesse lordo pari al 40% o al 65% del capitale alla scadenza; (c) la serie “AA2” risulta collocata tra il 14 aprile 2001 e il 22 ottobre 2001, con liquidazione al settimo anno e riconoscimento, alla scadenza, di un interesse lordo pari al 40% del capitale sottoscritto; (d) l'introduzione del foglio informativo è stata prevista solo dal decreto del 19 dicembre 2000, circostanza che lega il relativo obbligo alla sola serie “AA2”; (e) nei fogli informativi della serie “AA2” risultano indicati termini di scadenza e rendimenti per ciascun bimestre maturato; (f) nessuna norma prevedeva l'obbligo di apporre sui titoli etichette o timbri indicanti la scadenza, poiché le caratteristiche delle serie erano rese note tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; (g) in ogni caso, la data di emissione è riportata sui titoli - e quindi esclude ogni incertezza sulla scadenza e sulla prescrizione, anche perché l'intermediario espose all'epoca, nei locali aperti al pubblico, avvisi contenenti le condizioni dei Buoni Fruttiferi Postali – così come la loro appartenenza alla tipologia *“a termine”*, circostanza idonea a chiarire immediatamente la loro natura e le relative modalità di scadenza; (g) l'eventuale mancanza di chiarezza sulla prescrizione non costituisce motivo sufficiente a giustificare inerzia, essendo nella disponibilità dell'interessato verificare in qualsiasi ufficio eventuali dubbi o carenze informative; (h) per i buoni emessi dopo il 14 aprile 2001, le somme non reclamationate entro dieci anni dalla scadenza sono versate al Fondo previsto dalla legge 266/2005, con conseguente impossibilità di rimborso una volta maturata la prescrizione; (i) la normativa vigente preclude il rimborso dei titoli prescritti, come confermato anche dalla circolare ministeriale del 3 novembre 2010; (j) il termine prescrizionale applicabile risulta quello decennale previsto dal decreto del 19 dicembre 2000, con decorrenza dal giorno successivo alla cessazione della fruttificazione; (k) la disciplina successiva, inclusa la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti, comporta l'assoggettamento dei Buoni trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze alla normativa

sul debito pubblico e, quindi, alle regole del codice civile in materia di prescrizione; (l) la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ribadito che il decorso della prescrizione non è impedito da ignoranza o dubbi soggettivi dell'interessato, essendo rilevanti solo impedimenti di natura giuridica; (m) i titoli della serie "CB" sottoscritti il 15.09.1999 sono scaduti il 15.09.2010 e prescritti il 16.09.2020; i titoli della serie "CE" sottoscritti il 04.11.2000 sono scaduti il 04.11.2010 e prescritti il 05.11.2020; i titoli della serie "AA2" sottoscritti il 21.05.2001 sono scaduti il 21.05.2008 e prescritti il 22.05.2018; (n) la richiesta di rimborso è stata avanzata solo dopo il decorso del termine prescrizionale, con primo reclamo del 09.01.2025, circostanza che ha comportato il legittimo diniego dell'intermediario; (o) non risulta alcuna prova né dichiarazione relativa a richieste antecedenti o ad atti idonei a interrompere la prescrizione; (p) la recente giurisprudenza conferma che il *dies a quo* della prescrizione coincide con la data di scadenza del titolo e non con l'inizio dell'anno successivo; (q) la mancata consegna del foglio informativo non impedisce all'intermediario di eccepire la prescrizione, come chiarito dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 17814/2019; (r) le spese legali non sono dovute in questa sede.

Parte ricorrente ha replicato per richiamare l'orientamento della giurisprudenza in materia e sottolineare che: (i) l'attuale quadro interpretativo riconosce il diritto del consumatore alla trasparenza, alla riscossione delle somme ritenute prescritte e degli interessi, a fronte di una condotta dell'intermediario qualificabile come ingiusta, iniqua e non trasparente; (ii) la presunta "evidenza" delle caratteristiche dei titoli e della loro appartenenza alla serie "a termine" è inidonea a escludere la responsabilità dell'intermediario, che avrebbe dovuto fornire informazioni precise sul funzionamento dei titoli; (iii) l'obbligo informativo dell'intermediario in ordine alla scadenza e alla prescrizione non può ritenersi assolto mediante la sola pubblicazione dei decreti ministeriali relativi alle condizioni economiche dei buoni fruttiferi e, comunque, la comunicazione relativa al funzionamento dei buoni non è sufficiente a dimostrare che i possessori fossero consapevoli della data di scadenza; (iv) la condotta professionale dell'intermediario risulta poco diligente, poiché avrebbe dovuto informare chiaramente il consumatore sulla natura dei titoli, sul loro funzionamento, sulle caratteristiche specifiche, sulla scadenza naturale e sulla prescrizione; (v) la responsabilità contrattuale dell'intermediario è giustificata, poiché la gestione del rapporto è stata carente e inadeguata e ha determinato la perdita del capitale e degli interessi in violazione dell'art. 1218 c.c. e dei doveri di buona fede e correttezza, espressione del più generale dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.; (vi) tali doveri si rafforzano quando tra le parti si instaurano rapporti giuridicamente qualificati, idonei a generare affidamenti sulla correttezza dell'altrui condotta, affidamenti che nel caso concreto sono stati disattesi; (vii) l'intermediario ha tentato di addossare al consumatore le conseguenze negative della vicenda, nonostante l'impossibilità di individuare con precisione la data di scadenza dei titoli e, conseguentemente, il momento da cui far decorrere la prescrizione, in violazione dell'art. 1176, comma 2, c.c. e dell'art. 3 del DM 2000; (viii) se l'intermediario avesse fornito informazioni adeguate, i titoli sarebbero stati tempestivamente rimborsati, e ciò conferma l'inadempimento dei doveri di trasparenza e informazione imposti dalla normativa generale e speciale; (ix) la pronuncia del TAR Lazio del 01.09.2025, relativa all'impugnazione del provvedimento AGCM, ha confermato che l'intermediario ha violato i principi di correttezza e buona fede, non avendo adeguatamente informato il risparmiatore dei rischi e non avendo adottato misure idonee a tutelare i suoi interessi

patrimoniali, comprese le decisioni relative al rimborso prima della prescrizione; (x) il rispetto formale della normativa di settore non esonera il professionista dall'adozione di ulteriori cautele discendenti dai principi generali di correttezza e buona fede, come confermato dal provvedimento AGCM e dalla citata pronuncia del TAR. Parte ricorrente insiste, quindi, nelle conclusioni già formulate.

L'intermediario ha a sua volta replicato per evidenziare che la richiamata pronuncia del TAR Lazio che ha confermato il provvedimento sanzionatorio dell'AGCM è stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato. Pertanto, in pendenza del relativo giudizio amministrativo, si ritiene che il ricorso presentato innanzi all'ABF debba considerarsi inammissibile.

DIRITTO

Le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso per incompetenza per materia e per incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro non possono trovare accoglimento per le ragioni reiteratamente illustrate sia dal Collegio di Coordinamento sia dai vari Collegi territoriali.

Sotto il primo profilo si rinvia alla decisione n. 4656/2022 del Collegio di Coordinamento.

Sotto il secondo, va considerato che, se è vero che i BFP oggetto del ricorso sono stati emessi antecedentemente al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso, tuttavia, nella specie la questione della competenza va risolta avendo riguardo alla domanda proposta. Come precisato nella decisione n. 4656/2022 del Collegio di Coordinamento sopracitata, la competenza temporale dell'Arbitro a conoscere della domanda di restituzione del capitale e degli interessi relativi a buoni fruttiferi postali sussiste tutte le volte che la *causa petendi* della domanda si incentra sull'accertamento dell'esigibilità del diritto a una delle prestazioni caratterizzanti il contratto di deposito irregolare stipulato con l'Intermediario, ovvero del diritto di credito alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati in ragione della loro scadenza, e si controverte della prescrizione di tale diritto. Questione, questa, che costituisce una vicenda successiva e inerente allo svolgimento del rapporto, sebbene quest'ultimo sia sorto antecedentemente al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso. Il principio è stato specificato dal Collegio di Coordinamento n. 11113/2025, affermando, con espresso riferimento ai doveri informativi dell'intermediario anche in relazione al tema della prescrizione e ad eventuali domande risarcitorie proposte dal cliente, quanto segue: *“La violazione della regola di condotta, che radica la competenza temporale dell'Arbitro, non si esaurisce [...] necessariamente al momento della conclusione del contratto, ma, qualora il ricorrente non limiti la propria contestazione ad un difetto informativo in sede di sola sottoscrizione del buono (cfr. Coll. Coord., decisione n. 4656/2022), può assumere rilevanza per tutto il rapporto e sino alla prescrizione dei diritti derivanti dal contratto, cui gli obblighi informativi a carico dell'intermediario, ivi inclusa la consegna del foglio informativo, sono funzionali e strumentali”*. Nella specie, parte ricorrente, che lamenta con varia argomentazione una carenza informativa da parte dell'intermediario sostanzialmente riferito al momento dell'acquisto dei BFP, chiede il rimborso dei titoli per capitale ed interessi, senza che si tenga conto della prescrizione opposta dall'intermediario come effetto della prospettata violazione dei doveri informativi. Dunque, il Collegio è competente a decidere sulla domanda di rimborso (mentre non lo sarebbe su una domanda di risarcimento del danno radicata sulla carenza informativa riferita al momento di acquisto dei titoli).

Né la situazione muta per effetto del provvedimento sanzionatorio emesso dall'AGCM ed ai successivi svolgimenti di impugnazione. Infatti, con la già richiamata decisione n. 11113/2025 il Collegio di Coordinamento ha affermato che la questione relativa al provvedimento dell'AGCM – e alla successiva conferma da parte del TAR Lazio – non assume alcuna rilevanza ai fini della decisione sulla prescrizione dei buoni fruttiferi postali che decorre dalla scadenza del titolo e si perfeziona automaticamente, a prescindere da eventuali carenze informative dell'intermediario. La citata decisione precisa altresì che la mancata consegna del foglio informativo o l'omissione di avvisi sulla prescrizione non impediscono all'intermediario di eccepire l'intervenuta prescrizione. In altri termini, la sanzione AGCM e il relativo contenzioso amministrativo non modificano né incidono sul quadro civilistico della prescrizione, che rimane disciplinata dal termine decennale previsto dal D.M. 6 ottobre 2004.

Venendo al merito, parte ricorrente, la cui qualità di erede dell'originario intestatario non è contestata dall'intermediario, chiede il rimborso dei seguenti buoni: uno appartenente alla serie CB emesso il 15.09.1999 per Lire 5.000.000; uno appartenente alla serie CE, emesso il 04.11.2000 per Lire 5.000.000; ed uno appartenente alla serie AA2, emesso il 21.05.2001 serie AA2 per Lire 5.000.000. L'esame dei buoni evidenzia che sugli stessi è stata annotata la data di sottoscrizione, è apposta sia sul fronte che sul retro del buono è apposta la dicitura "A *TERMINE*" e che sul retro dei titoli appartenenti alla serie CB e CE è apposta un'etichetta contenente la serie e la relativa disciplina. Le date di emissione sono confermate dallo "*Storico dei tassi applicati sui Buoni Fruttiferi a termine*", presente sul sito web dell'Intermediario emittente. Dunque, la data di prescrizione dei titoli oggetto del contendere, scaduti rispettivamente il 15.09.2010, 04.11.2010 (cfr. per le serie CB e CE la decisione n. 6196/2024 del Collegio di Coordinamento) e 31.05.2008 (cfr. per la serie AA1 la decisione n. 5003/2025 del Collegio di Milano e la decisione n. 3510/2025 del Collegio di Torino), va individuata rispettivamente al 15.09.2020, 04.11.2020 e 31.05.2018, con l'avvertenza che i primi due termini devono intendersi prorogati al 31/07/2021 per effetto della normativa emergenziale Covid19 di cui al D.L. del 19 maggio 2020, n. 34, art. 34 co. 3 e successive disposizioni.

Il decorso della prescrizione non è impedito dalla prospettata mancata consegna del foglio informativo (che peraltro può rilevare solo per i buoni della serie AA2) ovvero dalle carenze informative che si assumono poste in essere dall'intermediario, ma solo, ai sensi delle disposizioni codicistiche applicabili anche in questa materia, da idonei atti interruttivi che nella specie non risultano e quale non è la dedotta carenza informativa. Sul punto rileva la già richiamata decisione del Collegio di Coordinamento 11113/2025 secondo cui (a) la "*mancata consegna al sottoscrittore al momento dell'acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione*"; (b) "*l'impossibilità di far valere il diritto che, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., è fatta consistere in un fatto impeditivo, riguarda solo gli impedimenti di natura legale all'esercizio del diritto medesimo (cfr. Cass. nn. 13343 del 2022; Cass. n. 2126 del 2014; Cass. n. 3584 del 2012; Cass. n. 21945 del 2005), non già, dunque, l'incertezza circa le modalità di esercizio di quest'ultimo*" (in questi termini Cass. 30 luglio 2025, n. 21905). Più chiaramente, l'impossibilità "*di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di*

mero fatto o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione" (Cass., 23 gennaio 2025, n. 1687; v. anche App. Roma, 11 settembre 2025, n. 5023)".

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE